

## **ESENZIONI PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

**L'art. 177 del D.L. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio), convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020, ha stabilito che la prima rata IMU 2020 non è dovuta per:**

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.